

Tax credit sanificazione: istituito il codice tributo per la compensazione

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 64/E dell'11 novembre 2021 (di seguito riportata) ha istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Come è noto i beneficiari, ovvero gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali – compresi gli enti del Terzo settore e quelli religiosi civilmente riconosciuti – nonché le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, potranno utilizzare il credito nella dichiarazione dei redditi 2021 (ovvero quella relativa al periodo d'imposta in cui la spesa è stata sostenuta) oppure, utilizzando esclusivamente i servizi telematici delle Entrate, in compensazione tramite modello F24. In questo secondo caso, i beneficiari dovranno utilizzare il seguente codice tributo “6951” denominato “CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 32 del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73” istituito con la sopra citata risoluzione”.

Tax credit al 30% per le

spese per sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione da Covid-19. Utilizzabile il 100% del credito richiesto

I contribuenti che hanno presentato alle Entrate la domanda per l'accesso al credito d'imposta previsto per le spese di sanificazione e per l'acquisto dei dispositivi di protezione da Covid-19 potranno beneficiarne interamente, in misura pari quindi al 30% delle spese comunicate. Il provvedimento firmato oggi dal direttore dell'Agenzia ha, infatti, determinato la possibilità di fruire interamente del credito d'imposta al 30%, in quanto il totale degli importi richiesti è inferiore rispetto alle risorse disponibili stanziare.

Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione ex Sostegni-bis. Pubblicata in extremis la circolare

esplicativa

L'articolo 32 del Decreto Sostegni-bis, riconosce in favore di determinati soggetti un credito d'imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. Il credito d'imposta in parola spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Tuttavia, ai fini del rispetto del limite di spesa, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021. Ora, in vista della scadenza del 4 novembre 2021 per l'invio della comunicazione delle spese per usufruire del credito d'imposta, l'Agenzia delle entrate con circolare n. 13 E del 2 novembre 2021 rende noti i chiarimenti per la richiesta e fruizione del bonus.

Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione ex Sostegni-bis. Al via le

domande online

Al via il bonus sanificazione. A partire da oggi, infatti, sarà possibile presentare la domanda per accedere al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione introdotto dal decreto "Sostegni-bis". Il provvedimento del direttore dell'Agenzia del 15 luglio scorso ha approvato il modello e ha definito le modalità di accesso al nuovo credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.